



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO IN AMBULANZA MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA “SINTEL”

ID SINTEL 126952781

NUMERO GARA SIMOG 7772465

CIG: 83099660E2

CHIARIMENTO N. 2

Proseguendo la numerazione di cui al “Chiarimento n. 1”:

Domanda n. 6

“Richiesta di chiarimenti contributo ANAC.

Il redigente operatore economico, nella sua qualità di potenziale concorrente, rileva che il disciplinare di gara, all’articolo 11, prevede “a pena di esclusione” il pagamento del contributo ANAC e la presentazione della relativa ricevuta di pagamento.

Sul punto si rileva che la disposizione è in contrasto con l’articolo 65 del d.l. 34/2020 (cd. “Decreto rilancio”), ai sensi del quale (nella parte qui di interesse) “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020”.

La procedura di gara di che trattasi rientra nell’ambito applicativo della disposizione citata, essendo stata indetta con deliberazione n. 648 del 29.6.2020, e pertanto in data successiva all’entrata in vigore del decreto (pubblicato sulla G.U. del 19.5.2020). Proprio per tale motivo il portale dei pagamenti ANAC non consente di generare l’avviso di pagamento relativo al codice CIG indicato, atto prodromico e necessario per l’assolvimento dell’imposta e la generazione della ricevuta.

Pertanto, attesi sia il contrasto con la previsione della norma sia lo stato di impossibilità materiale nell’effettuazione del pagamento, si chiede di disporre la rettifica del bando e/o fornire atti di interpretazione autentica della previsione.

In subordine, attesa l’impossibilità di effettuare il pagamento del contributo con modalità telematica, si chiede di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento dello stesso, con conseguente rettifica del bando che espressamente richiede l’effettuazione “secondo le modalità indicate al link” del portale pagamento ANAC, ossia le modalità telematica.”

Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato Gestione della Logistica

Direttore: dott.ssa Maria Zanandrea

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Carla Pavan tel. 0421228133

provveditorato.economato@aulss4.veneto.it

PEC: : protocollo.aulss4@pecveneto.it

Sede Direzionale: piazza De Gasperi n. 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02799490277

Risposta alla domanda n. 6

Si rinvia al "Chiarimento n. 1", "Risposta alla domanda n. 5"

Domanda n. 7

"Richiesta di chiarimenti su requisiti tecnico professionali.

Il redigente operatore economico, nella sua qualità di potenziale concorrente, rileva che il disciplinare di gara, all'art. 7.2., prevede, quale requisito di capacità tecnica e professionale, la "esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: Il concorrente deve avere eseguito servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto di cui si tratta, per enti pubblici/privati.

A tal fine dovranno essere indicati gli importi, la durata del contratto, il periodo di validità ed il committente pubblico".

Si rileva che la clausola (nonostante sia volta a "garantire che il servizio venga svolto da operatori economici con un'adeguata solidità economico-finanziaria ed esperienza nel settore oggetto della gara") non indica un fatturato minimo che debba derivare dalle prestazioni effettuate né un numero minimo di prestazioni che debbano essere state effettuate.

Si chiede pertanto di conoscere se tale omissione sia frutto di mero rifiuto e, pertanto, se sia intendimento di codesta amministrazione chiedere ai concorrenti un fatturato minimo o quali siano i requisiti per la valutazione del fatturato derivante dalle prestazioni effettuate.

Nel caso in cui l'amministrazione manifesti tale volontà, si chiede di procedere alla rettifica del disciplinare con l'espressa indicazione del fatturato minimo richiesto in quanto non indicato negli atti di gara."

Risposta alla domanda n. 7

Si chiede l'esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto per un volume di attività ed un importo minimo pari al valore stimato dell'appalto di cui si tratta ovvero € 650.000,00 all'anno.

Domanda n. 8

"Richiesta di chiarimenti su requisiti di idoneità professionale.

Il redigente operatore economico, nella sua qualità di potenziale concorrente alla procedura di gara di che trattasi, evidenzia quanto segue.

L'art. 7.1., lettera b), del disciplinare di gara prevede che i concorrenti debbano essere in possesso della "iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti abilitativi all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art. 4 Legge Regione Veneto 27 Luglio 2012, n. 26".

Si evidenzia che la normativa richiamata dalla clausola non prevede l'iscrizione nell'elenco quale condizione necessaria per la partecipazione alle procedure concorsuali. In particolare, l'articolo 5 comma 5 della legge regionale in questione prevede espressamente che le aziende ULSS possono affidare l'attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza in convenzione ai soli soggetti iscritti, altrimenti "possono affidarla a titolo oneroso a soggetti individuati attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici e rispondente a requisiti

idonei a garantire livelli adeguati di qualità e a valorizzare la funzione sociale del servizio". Dal richiamo alla suddetta disciplina effettuato dalla clausola non si evince pertanto se codesta spett.le S.A. abbia inteso prevedere il requisito dell'iscrizione per i soli soggetti aventi sede nel territorio della Regione Veneto o se invece abbia inteso (in contrasto con tale disciplina) prevederlo per ogni partecipante indipendentemente dalla propria sede e si rende necessario chiedere chiarimenti.

Si evidenzia, in ogni caso, che la clausola (laddove interpretata nel senso di richiedere il possesso dell'autorizzazione a tutti gli operatori economici, indipendentemente dalla zona territoriale di appartenenza) si appaleserebbe quale illegittima non solo per il contrasto con la normativa regionale, ma anche per il contrasto con il principio europeo di non discriminazione territoriale. Va infatti rilevato che l'iscrizione nell'elenco presuppone il possesso di una sede nella Regione Veneto, e pertanto sostanzialmente limita la partecipazione ai soli operatori locali già presenti escludendo gli altri che intendano introdursi nel mercato anche mediante la stipula di accordi economici con gli enti pubblici in virtù di procedure concorsuali. La clausola quindi sarebbe suscumbibile nella categoria delle "clausole di territorialità", come tale illegittima. Quanto detto trova conferma nei pareri dell'ANAC (parere 19.3.2014 n. 47, nel quale si legge che "E' stato, ... , evidenziato che dette condizioni nei bandi di gara contrastano <<con il principio costituzionale di parità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione ed è preclusa dalla normativa comunitaria in materia di appalti di servizi laddove si impone alle amministrazioni aggiudicatrici parità di trattamento tra i relativi prestatori>>", specificando che "la medesima conclusione vale se dette clausole sono adottate in applicazione di leggi regionali, in quanto queste ultime non possono ritenersi conformi ai principi di uguaglianza e di libera circolazione delle persone e dei servizi"). Quanto detto è stato più volte anche ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, che ha rilevato l'illegittimità della clausola che "di fatto favorisce la partecipazione alla gara delle sole imprese locali, risultando fortemente limitativa della concorrenza lì dove di fatto non consente all'impresa di organizzarsi all'esito della vittoriosa partecipazione" (Cons. Stato, sez. V, 24.1.2019 n. 605; Cons. Stato, sez. V, 18.12.2017 n. 5929). Pertanto, si imporrebbe all'amministrazione (anche per evitare il rischio di contenzioso legato, tra l'altro, al limite esteso di 180 giorni per far valere il vizio) l'onere di rettificare il bando di gara laddove interpretato in senso preclusivo alla partecipazione alla procedura di gara di concorrenti non in possesso di tale autorizzazione e stabiliti in altre regioni italiane o stati esteri.

Per tutti tali motivi il redigente O.E. chiede a codesta spett.le S.A. di chiarire: a) se la clausola di cui all'art. 7.1., lettera b), del disciplinare di gara debba essere inteso nel senso di consentire la partecipazione ai soggetti non in possesso dell'autorizzazione regionale ma idonei a garantire standard qualitativi elevati come previsto dall'art. 5 c. 5 della legge Regione Veneto 27.7.2012 n.26; b) nel caso di responso positivo, se possa considerarsi idonea a dimostrare tali standard qualitativi il possesso di autorizzazione rilasciata da altre ULSS o enti territoriali appartenenti a diverse amministrazioni regionali; c) nel caso di responso positivo, di rettificare gli atti di gara."

Risposta alla domanda n. 8

Si conferma che, ai sensi dell'art. 7.1 del disciplinare di gara, ai concorrenti, ai fini della partecipazione alla procedura di cui si tratta, si richiede l'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti abilitativi all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art. 4 Legge Regione Veneto 27 luglio 2012, n. 26.

La previsione di tale requisito è in linea con la vigente normativa e con il consolidato orientamento giurisprudenziale.

La richiesta di autorizzazione e accreditamento per l'attività di trasporto sanitario può essere formulata da qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti minimi specifici e di qualità previsti (requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, requisiti formativi e professionali per il personale addetto e rispetto degli indicatori previsti). Pertanto, non è condivisibile l'assunto secondo cui la richiesta iscrizione all'elenco regionale avrebbe natura di "clausola di territorialità".

San Donà di Piave (VE), 2 settembre 2020

Il R.U.P.

Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato gestione della logistica
dott.ssa Maria Zanandrea

